



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 4 del 21/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 20:30, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	<u>Cognome e Nome</u>	Presenti	Assenti
1	TONSI MATTEO	SI	
2	MORGANI SERENA	SI	
3	BOLDINI MATTEO	SI	
4	GAUDIOSI IVAN	SI	
5	TOSA ELISA	SI	
6	MAGNINI ROBERTO	SI	
7	MAFFESSOLI GIUSEPPE	SI	
8	SILVESTRI MICHELANGELO	SI	
9	ANGELINI PIERLUIGI	SI	
10	SISTI GERMANO	SI	
11	BOLDINI BRUNO	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Sono presenti gli assessori esterni :
MAZZUCHELLI PAOLO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Tonsi Matteo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

Introduce il Sindaco, che preliminarmente dà atto della conferma delle aliquote allo 0,4%. Sul punto, ritiene che un ragionamento complessivo sul tema vada articolato in sede di discussione della proposta di bilancio.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Angelini, che ritiene sarebbe stato doveroso diminuire la pressione fiscale, specie in ragione della consistenza delle risorse disponibili. A suo dire, diminuire la pressione fiscale sarebbe stato un gesto simbolico volto a migliorare il bilancio economico delle famiglie, anche grazie ai dichiarati proventi derivanti dalla gestione della centralina idroelettrica. Continua sostenendo che l'AC non abbia mantenuto le promesse di riduzione della pressione, nonostante le stesse siano state proclamate in più occasioni. Per tali ragioni annuncia voto contrario.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Sisti, che si associa alle considerazioni del collega Angelini.

Successivamente, constatato che sul punto non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale e provinciale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 1 del cit. d.lgs., il quale prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in parola con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non possa eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 3-bis del cit. articolo, il quale prevede che con il medesimo regolamento possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. ultimo cit., a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 citato, nel testo vigente a seguito della conversione in legge, la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO poi che il medesimo comma prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale e, in

particolare, che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RITENUTO di dover definire, per l'anno 2019, l'aliquota in oggetto, in considerazione della necessità di assicurare all'ente risorse proprie d'entrata congrue in rapporto alla pianificazione del fabbisogno finanziario, quale esso emerge in base al bilancio pluriennale di previsione assestato e alla necessità di far fronte alla prevista contrazione dei trasferimenti erariali;

RAVVISATA la necessità nonché l'opportunità di provvedere alla conferma del regolamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (Angelini Pierluigi, Sisti Germano e Boldini Bruno) ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, con riferimento all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), composto da 7 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
3. di dare atto che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
4. di dare mandato al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

Quindi

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott. Tonsi Matteo

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 17/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 17/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Fadda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 17/04/2019

Segretario Comunale
Luigi Fadda